



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI
AIUTO/PAGAMENTO PER LA MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

AZIONE 6 – PRODUZIONE INTEGRATA

ANNUALITÀ 2010

INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELL'AZIONE	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	6
6.1 Localizzazione dell'intervento.....	6
6.2 Soggetti beneficiari.....	6
6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale	6
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI	8
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	10
10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	10
10.2 Compilazione e presentazione delle domande	10
10.3 Termine di presentazione delle domande	11
10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande	11
10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande.....	11
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	12
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	13
12.1 Revoca parziale.....	13
12.2 Revoca totale	14
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	14
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	15
15. CONTROLLI	15
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	15
17. ITER PROCEDURALE	16
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	16

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELL'AZIONE

La Produzione integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'azione pertanto, si prefigge con il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), di incentivare il ricorso a tecniche agronomiche a minore impatto ambientale al fine di favorire il mantenimento della fertilità dei suoli, il risparmio idrico e una riduzione degli apporti di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente “Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l’attuazione dell’articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento.”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendo presentare domanda di aiuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 949/DecA/38 del 07 aprile 2010 recante “Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” (Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell’agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata, 214/7 Tutela dell’habitat della Gallina prataiola);
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2722 del 17 aprile 2008 concernente l’istituzione del Comitato di Produzione Integrata avente il compito di esprimere il parere di conformità ai criteri e principi generali delle pratiche agronomiche ed alle linee guida nazionali delle norme tecniche regionali di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti;
- Delibera della Giunta regionale n. 20/5 del 28 aprile 2009 concernente l’approvazione delle norme tecniche per l’adozione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) che devono essere aggiornati annualmente;
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 998/DecA/42 del 13 aprile 2010 che approva i Disciplinari di Produzione Integrata per l’anno 2010;
- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010”;

- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 6 della Misura 214 per l'annualità 2010. Nello specifico si applicano alle domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 - 2015.

Con la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale presentata al Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009, è stata introdotta la *"procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali"*. La Regione si è impegnata a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei pagamenti informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica. Di conseguenza, durante il periodo d'impegno, gli importi attuali potranno subire aggiornamenti in aumento o in diminuzione, a seguito delle revisioni periodiche che verranno effettuate. La procedura è stata applicata per la prima volta nel 2010, ha comportato una proposta di revisione dei pagamenti agro-ambientali applicabile sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

La proposta di modifica è stata notificata alla Commissione Europea nel mese di aprile del 2010. L'entrata in vigore delle modifiche proposte è condizionata alla loro definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento i beneficiari dovranno accettare il sistema di revisione periodica degli importi dei premi previsto dal Programma di Sviluppo Rurale.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 214 Azione 6 del PSR 2007-2013 pari a euro 20.000.000.

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di adesione ed ha una durata di cinque anni. Il periodo d'impegno decorre dal 18 maggio 2010 fino al 17 maggio 2015.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. "Impegni dei beneficiari".

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le aziende le cui superfici sono situate su tutto il territorio regionale con priorità ai fini dell'accesso al finanziamento nelle seguenti aree:

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- Zone B aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;
- Zone C aree rurali intermedie.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il periodo d'impegno siano in possesso del seguente requisito:

- 1) siano iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in 0,5 ettari di superficie agricola utilizzabile.

La SAU aziendale ammissibile a premio deve essere giuridicamente disponibile per l'intero periodo d'impegno.

I premi previsti nella presente azione non sono cumulabili con quelli dell'Azione 2 "Difesa del suolo", dell'Azione 3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", dell'Azione 4 "Tutela dell'agrobiodiversità" e dell'azione 214/7 "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola, riguardo alla medesima superficie richiesta ed ammessa a premio.

I beneficiari dell'azione 6 "Produzione Integrata" non possono aderire all'azione 1 "Agricoltura biologica", per la medesima azienda.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e i pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione aziendale	Aziende localizzate in Zone Vulnerabili da nitrati ai sensi della Direttiva 91/671/CEE	25
	Aziende localizzate nelle Zone B aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata	20
	Aziende localizzate nelle Zone C aree rurali intermedie	15
Dimensione aziendale delle superfici a premio	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 0,5 fino a 2 ettari	3
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 2 ettari fino a 5 ettari	7
	Aziende che aderiscono per una superficie superiore a 5 ettari	12

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da parte di tale beneficiario.

In riferimento al criterio di valutazione "Localizzazione aziendale", si precisa che si intende la localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale nella zona considerata.

A parità di superfici in più zone sarà attribuito il punteggio più alto.

I punteggi che derivano dalla localizzazione aziendale e dalla dimensione aziendale devono essere sommati.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane d'età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della partita IVA.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il pagamento agroambientale della presente azione è un aiuto previsto per cinque annualità, i cui premi sono erogati annualmente per la SAU ammissibile all'aiuto.

L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

Il premio è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU).

La modulazione dei premi è legata alla tipologia colturale:

Tab. 1 Importo premi per coltura/raggruppamento colturale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio
Ortive protette	500
Ortive pieno campo	420
Carciofo	410
Pesco	600
Agrumi e Fruttiferi compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	400
Vite da vino	370

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto deve assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

1. applicare su tutta la SAU aziendale investita con le colture/raggruppamenti colturale, di cui alla tab. 1, i Disciplinari di Produzione Integrata (DPI). Possono essere richieste a premio solo le colture di cui all'allegato C per le quali esiste un DPI approvato dalla Regione Sardegna ai sensi del D.M. 2722 del 17 aprile 2008.

Nel corso del periodo d'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/06 fermo restando il rispetto degli impegni previsti.

2. rispettare per tutto il periodo d'impegno eventuali modifiche ed aggiornamenti dei DPI approvati dalla Regione Sardegna; si precisa che il DPI contiene l'insieme delle disposizioni relative alle tecniche

agronomiche e di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti che devono essere osservate per ciascuna coltura richiesta a premio.

3. effettuare la tenuta e aggiornamento del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Registro) che sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale. Il Registro è costituito da fogli numerati progressivamente, timbrati e controfirmati da un incaricato del competente Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA Sardegna.

Nello specifico devono essere registrati nelle apposite schede del Registro, gli avvicendamenti, le lavorazioni/operazioni colturali, i dati relativi alla fertilizzazione, all'irrigazione, alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti, secondo quanto prescritto nei DPI. Ogni scheda è riferita ad una sola coltura, non è quindi possibile utilizzarla per più colture appartenenti alla stessa azienda. La registrazione delle singole operazioni colturali deve avvenire entro 48 ore dalla conclusione delle stesse. I dati devono essere riportati per ciascuna annata agraria ossia dal 1 Novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo. Pertanto, nel primo anno di impegno poiché l'annata agraria è già in corso il beneficiario deve compilare la scheda dall'inizio dell'impegno al 31 ottobre. Successivamente inizia una nuova compilazione del Registro dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo per tutto il periodo di impegno. Il Registro è tenuto in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato al competente Servizio Territoriale ARGEA), conservato fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e messo a disposizione ai soggetti incaricati dei controlli;

4. conservare la documentazione fiscale, fatture e certificazioni relative all'intero periodo di impegno per il periodo previsto dalle norme vigenti e comunque fino a 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e renderla disponibili ai soggetti incaricati dei controlli;
5. rispettare, sull'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 (condizionalità) secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura ed è quindi stabilito, per l'annualità 2010, dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2011;
6. rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno

essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno;

I DPI sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e s.m.i, e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B.

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2010, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **17 maggio 2010** (Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il termine previsto comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio previsto dal Regolamento. Pertanto le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2010** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 giugno 2010** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti a. e b. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata 2010". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento o di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti :

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere “rilasciata” dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento o pagamento annuale. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **9 giugno 2010** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e con allegata copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **30 giugno 2010**, riportando sulla busta la dicitura “Modifica della domanda per la Misura 214 – Azione 1 – Produzione Integrata 2010”. In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale (“rilascio” della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata".

La revoca totale della domanda di aiuto, comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i, se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata ". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari dei contributi pubblici previsti dalla Misura 214 – Azione 6 – Produzione Integrata si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica delle presenti Disposizioni, aggiornandole con le ulteriori misure regionali integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A:** Azione 6 - Matrice prodotti-interventi;
2. **Allegato B:** Azione 6 - Istruzioni regionali compilazione domande – Annualità 2010;
3. **Allegato C:** Azione 6 - Elenco colture e raggruppamenti colturali a premio.